



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

**FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA
INTERVENTO STRATEGICO 4.2.1
“INTERVENTI SUI SITI CULTURALI E ARCHEOLOGICI”**

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

La Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, C.F. 80012000827, ai fini del presente atto rappresentata dall'Ing. Sergio Alessandro, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (di seguito “Regione”), domiciliato per la carica in Palermo, presso la sede di via delle Croci 8,

E

Il Comune di Scaletta Zanclea, C.F 00393920830, nella persona del Rappresentante Legale, Dott. Gianfranco Moschella, domiciliato per la carica in Scaletta Zanclea, presso la sede di Piazza Municipio,

PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Completamento di arredi ed attrezzature del Centro Sociale e Culturale Polifunzionale sito in Piazza Don Bosco – Contrada Foraggine nel Comune di Scaletta Zanclea

CUP B54G1900004002

VISTI

Il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio

L'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30/09/2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014

La legge 23 Dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare il comma 703 dell’articolo n. 1, il quale ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo delle FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020

La Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 17 maggio 2016 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) Interventi*”, con cui viene approvato il quadro sinottico All. A concernente l’aggiornamento e la modifica della pianificazione strategica e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, dando mandato agli Assessori Regionali, mediante i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti, di formalizzare le proposte progettuali a valere sul FSC 2014/2020

La Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “*FSC 2014/2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ex. art. 1 comma 703 commi b) e c) della legge 190/2014*”

La Deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse*”

La Deliberazione del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 “*FSC 2014-2020 Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*” ed in particolare il punto 2.1. ...*viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti...*

La Deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento dell’elenco degli Interventi del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana

L’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019

La Deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 08 agosto 2019 “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana - Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019*”

La Deliberazione n. 70 del 27 febbraio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione degli interventi a valere sulle risorse FSC 2014/2020 della tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area Tematica 4 'Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali', Tema Prioritario 4.2 'Valorizzazione del patrimonio culturale' - Intervento Strategico “Interventi sui siti culturali ed archeologici”, per il finanziamento di n. 139 progetti, per un importo complessivo pari ad euro 28.435.981,87, riportati nel prospetto denominato Allegato 1

CONSIDERATO

Che nel detto Allegato 1 è compreso, all’ID 1961, l’intervento proposto dal Comune di Scaletta Zanclea concernente il completamento di arredi ed attrezzature del Centro Sociale e Culturale Polifunzionale, per l’importo di euro 231.073,80

Che si rende necessario dare avvio alle procedure realizzative dell’intervento e, a tal fine, è propedeutico, ai sensi del menzionato *Si.Ge.Co.*, disciplinare i rapporti tra il Comune e la Regione e definire le modalità di esecuzione dell’intervento con la stipula di apposita convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

Art. 1
Oggetto e validità della Convenzione

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (di seguito, "Regione") e il Comune di Scaletta Zanclea soggetto beneficiario (di seguito, "Beneficiario") del finanziamento di euro 231.073,80 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 "Patto per lo Sviluppo della Sicilia" (di seguito, "Programma"), sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed è efficace sino al compimento delle attività in essa previste, fermi restando gli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e regionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2
Primi adempimenti del Beneficiario

Il Beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente Convenzione si obbliga ad inviare alla Regione la stessa debitamente sottoscritta per accettazione dal suo Rappresentante legale.

Art. 3
Primi adempimenti della Regione

1. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal Beneficiario per la concessione del finanziamento è proporzionata alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 120 giorni dalla presentazione della stessa.
2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e sulla base della documentazione inviata dal Beneficiario, la Regione provvede ad emettere il decreto di ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'Intervento.

Art. 4
Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Intervento e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:

1. Eseguire l'opera in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti finanziari consentiti dalla normativa vigente nonché degli ulteriori limiti fissati con la presente Convenzione
2. Rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità
3. Garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'Intervento, e, in particolare, delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5)
4. Rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma
5. Applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi

6. Applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni applicabili in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata
7. Garantire la capacità amministrativa e operativa della propria struttura necessaria alla realizzazione dell'Intervento
8. Provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante la registrazione delle stesse nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di FSC
9. Conservare la documentazione relativa all'Intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa e i *report* fotografici attestanti l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al precedente punto 3) di questo articolo, nei modi indicati nel successivo art. 13 della presente Convenzione e fino a cinque anni dalla funzionalità dell'Intervento
10. Rendere disponibile e trasmettere anche in formato PDF munito di firma elettronica, la documentazione di cui al precedente punto entro 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta
11. Consentire le verifiche *in loco* a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali
12. Assicurare l'operatività dell'Intervento entro il termine previsto nel cronoprogramma e, comunque, entro e non oltre la chiusura del Programma
13. Dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Intervento

Art. 5

Cronoprogramma dell'Operazione

1. Il Beneficiario si impegna a realizzare il progetto nel rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa dell'Intervento, che sarà riportato nel decreto di ammissione a finanziamento.
2. Per ciascuna delle fasi dell'Intervento indicate nel cronoprogramma il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento nei tempi previsti e a trasmettere i relativi atti probanti.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di ciascuna delle fasi di attuazione dell'Intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni o, comunque, diversamente accertato, la Regione si riserva la facoltà di revocare la concessione del finanziamento ove non ritenga attendibile, alla luce dell'avanzamento registrato, il completamento dell'Intervento entro i tempi consentiti dal periodo di ammissibilità delle spese sostenute e nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso entro i termini di regolamentazione del Programma.
4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Intervento sia comunque destinato a essere completato, funzionante e in uso entro i termini prescritti dall'Autorità di Gestione del finanziamento.

Art. 6

Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale degli impegni e dei pagamenti come definito dalla Regione con il decreto di ammissione a finanziamento sulla base del cronoprogramma dell'Intervento.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni o, comunque, diversamente accertato, la Regione si riserva la facoltà di avviare il procedimento di revoca della concessione del finanziamento, ove non ritenga attendibile, alla luce dell'avanzamento registrato, il completamento dell'Intervento entro i tempi consentiti dal periodo di eleggibilità delle spese sostenute e nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso entro i termini prescritti dal Programma.

Art. 7
Rideterminazione del contributo finanziario

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 8 del presente Disciplinare.
2. Nell'ipotesi in cui l'Intervento preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di beni e/o servizi mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura.
3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:
 - nel caso di acquisizioni di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi e forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'acquisizione dei servizi o delle forniture;
 - nel caso di realizzazione di opere pubbliche: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell'operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche;
4. A seguito di ogni trasmissione, la Regione, dopo avere effettuato le verifiche ordinarie di propria competenza, provvede, mediante proprio decreto, alla rideterminazione del finanziamento assegnato e al contestuale disimpegno delle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara.
5. Le economie realizzate saranno incamerate dalla Regione per essere oggetto di successiva riprogrammazione. In caso di interventi finanziati con quota parte delle risorse diverse dal FSC le economie saranno suddivise tra le diverse fonti di finanziamento sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.
7. Ferma restando l'invariabilità in aumento del finanziamento concesso, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varianti.

Art. 8
Spese ammissibili

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili al finanziamento sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella manualistica operativa del FSC, adottati dalla Regione.
3. Ai sensi della deliberazione del CIPE n. 25/2016 sono considerate ammissibili a valere sul FSC:
 - Le spese assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - Le spese temporalmente assunte nel periodo di validità dell'Intervento;
 - Le spese effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;

- Le spese pertinenti ed imputabili con certezza all'Intervento.

4. Con riferimento alla tipologia di spese ammissibili e ai loro limiti di rendicontazione a valere sul FSC si fa rinvio al documento *Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del FSC 2014/2020_Patto per il Sud*, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 294 dell'08/08/2019, fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti.

5. Ogni spesa eccedente il limite del finanziamento regionale, come rideterminato con il decreto di assegnazione definitiva, resterà a carico del Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a sua cura e onere.

6. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per pagamenti ritardati.

Art. 9

Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. La Regione erogherà il finanziamento secondo le modalità descritte nel documento *Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020_Patto per il Sud Regione Siciliana - Versione giugno 2019*, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 08/08/2019, fatte salve eventuali successive modifiche.

2. Secondo il richiamato documento, il finanziamento concesso sarà erogato in trance, nel rispetto del cronoprogramma di spesa dell'Intervento e a condizione che il Beneficiario abbia debitamente aggiornato i dati di monitoraggio nel Sistema informativo Caronte.

3. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per un tempestivo avvio dell'esecuzione dei lavori la Regione può disporre l'erogazione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo ammesso col provvedimento di assegnazione provvisoria del finanziamento.

4. Le ulteriori risorse sono erogate, fino al raggiungimento del 90% dell'importo ammesso con il decreto di assegnazione definitiva del finanziamento, in rate di importo corrispondente a spese effettivamente liquidate dal Beneficiario, a condizione che le stesse siano adeguatamente documentate e che dalla documentazione rendicontativa trasmessa dal Beneficiario risulti:

- che siano state completamente esaurite (100%) le somme già anticipate, con esclusione della rata immediatamente precedente e
- che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l'80% dell'ultima rata liquidata.

5. Per gli interventi cofinanziati, ad ogni richiesta di erogazione successiva alla prima, il Beneficiario deve dare evidenza della spesa complessivamente sostenuta, comprensiva anche della quota parte posta a cofinanziamento su fonti diverse dal FSC. Ai fini dell'accesso alle rate successive, tale spesa deve, per la quota parte posta a carico del FSC, rispettare le condizioni di cui al precedente comma.

6. Il saldo del finanziamento, pari al 10%, è erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese oggetto del finanziamento. La Regione, completate le verifiche e i controlli di competenza, adotterà il decreto di chiusura dell'intervento e di liquidazione finale.

Art. 10

Rendicontazione

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali di accesso fornite.

2. Per il riconoscimento delle spese il Rappresentante legale del Beneficiario, o persona da questi delegata con apposita procura – da presentare in originale o copia conforme – dovrà, con apposito documento redatto ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiarare che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme del Programma, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- sono state adempiute a tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle applicabili in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, in materia di tracciabilità dei pagamenti e di contrasto alla criminalità organizzata;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso;
- non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informatico Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, il Beneficiario, o suo delegato, deve attestare:

- che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
- che il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi del progetto e del Programma;
- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'Intervento e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di rimborso.

Art. 11 Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, attraverso il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte.

2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema informativo Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all'Intervento, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.

3. L'aggiornamento delle informazioni avviene con cadenza bimestrale: 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10 e 31/12 di ciascun anno.

4. Ad ogni scadenza bimestrale il Beneficiario è tenuto ad aggiornare e validare sul sistema informativo regionale i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario dell'Intervento, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.

5. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.

6. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 9 della presente Convenzione.

Art. 12

Modalità di conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).

2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

Art. 13

Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.

2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento.

3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi al progetto al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Intervento medesimo e fino a cinque anni dalla funzionalità dell'intervento:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Intervento;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso;
- le verifiche in loco delle autorità di controllo regionali e nazionali.

4. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca della concessione del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 14

Collaudi

L'Intervento ammesso a finanziamento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dello stesso, nei modi e termini di legge.

Art. 15
Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Intervento, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma ai soggetti attuatori ed esecutori a qualsiasi titolo nonché prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all'Intervento e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 16
Stabilità dell'operazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Intervento, pena il recupero del finanziamento accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'Intervento saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 17
Rinuncia e Varianti

1. Il Beneficiario può rinunciare al finanziamento concesso fornendo un'adeguata motivazione alla Regione.
2. Il Beneficiario può presentare alla Regione richieste di variazione del progetto approvato, a condizione che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché negli ulteriori limiti fissati nella presente Convenzione.
3. Laddove si rendesse necessario apportare variazioni al progetto approvato il Beneficiario è, pertanto, tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione, che ne verificherà l'ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia nonché la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
4. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo dei lavori discendenti dal progetto di variante potranno essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto fra le c.d. "somme a disposizione". Non potranno, pertanto, essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso.
5. All'esito positivo degli accertamenti condotti, la Regione procederà con apposito provvedimento all'approvazione del progetto di variante e del relativo quadro economico. La durata del processo di esame e approvazione delle perizie di variante sarà proporzionale alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 120 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, non oltre i termini di cui alla l.r. 5/2011.

Art. 18
Revoca della contribuzione finanziaria

1. La Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Intervento.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, a responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 19
Foro competente

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente Convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo.

Art. 20
Richiamo generale alle norme applicabili

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Convenzione si richiamano tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Siciliana, il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
firmato digitalmente

Per il Beneficiario, il Legale Rappresentante
Gianfranco Moschella
firmato digitalmente